



COMUNICATO UFFICIALE N. 103
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 58/A della F.I.G.C., inerente le modifiche degli artt.29 bis e 31 del C.G.S..

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 SETTEMBRE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 29 bis e 31 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche degli artt. 29 bis e 31 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 29 bis Corte Sportiva di Appello

1. Invariato

2. Invariato

3. Invariato

4. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è formata da almeno venti componenti compresi il Presidente e i Presidenti di sezione, si articola in tre sezioni e può essere composta da componenti della Corte federale di appello.

5. La Corte sportiva di appello a livello territoriale può essere composta da componenti del Tribunale federale a livello territoriale. Il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale presiede la Corte sportiva di appello a livello territoriale.

6. Invariato

7. Invariato

8. Il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale è preposto alla prima Sezione e presiede le Sezioni Unite, potendo disporre la pronuncia in tale composizione sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di cinque componenti, tra i quali il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale e gli altri Presidenti di sezione. In caso di impedimento del Presidente della Corte, le relative funzioni sono svolte, nell'ordine, dai Presidenti delle sezioni successive.

9. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

10. Invariato

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 31 Corte Federale di Appello

1. Invariato

2. La Corte federale di appello si articola in quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive, presieduta dal Presidente della Corte federale di appello.

3. Invariato

4. Le sezioni con funzioni giudicanti giudicano con la partecipazione di tre componenti.

5. Invariato

6. Il Presidente della Corte federale di appello può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di cinque componenti, tra i quali il Presidente della Corte federale di appello, che presiede le Sezioni Unite, e i Presidenti di sezione. In caso di impedimento del Presidente della Corte, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della prima Sezione.

7. Abrogato

8. Invariato

9. Abrogato